



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sezione Prima civile

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott.ssa Rosella Silvestri	-Presidente
Dott.ssa Enrica Drago	-Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso	-Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 968/2023 R.G. promossa da

Parte_1 **NELLA QUALITÀ DI LIQUIDATORE E
LEGALE RAPPRESENTANTE DI** *Controparte_1*

elettivamente domiciliato presso il difensore in **VIA SAN SEBASTIANO 3
GRAGNANO**

rappresentato e difeso dall'Avv. **GRAMMEGNA FERDINANDO**

appellante

nei confronti di

Controparte_2

(COD. FISC. *P.IVA_1*)

elettivamente domiciliato presso il difensore

rappresentato e difeso dagli Avv.ti **SALVATICO ENRICO SCAPINELLO MIRKO**

appellato

CP_3

elettivamente domiciliato presso il difensore in

rappresentato e difeso dall'avv.to **PASQUALIN GESSICA**

appellato

CONCLUSIONI

Per l'appellante *Parte_1* **NELLA QUALITÀ DI**
LIQUIDATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DI *Controparte_1*

[...] : “CONCLUSIONI

in via cautelare e d'urgenza, I. sospendere - per i profili di impugnativa di cui sopra ed in particolare per i fatti e motivi indicati nel paragrafo 3., quivi per ripetuti e trascritti, cui si rinvia - l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, stante il fumus, rappresentato dai motivi di appello in epigrafe evidenziati, ed il periculum dei gravi danni subiti e subendi dall'odierna APPELLANTE, alla luce dei gravi e fondati motivi di cui sopra ed anche dei c.d. *Controparte_4* - e di quanto ancora si produrrà

in sede di discussione sulla istanza di sospensione della sentenza appellata, con ogni relativa conseguenza di legge;

IN VIA PRINCIPALE NEL RITO E NEL MERITO,

1.riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al *Parte_2* di impugnativa di cui sopra

evidenziati nel paragrafo 2.0., cui si rinvia e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – IN VIA PRINCIPALE quanto segue:

Accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al *Parte_2* del presente gravame, quivi per ripetuti e trascritti – l’integrale riforma della sentenza appellata (la sentenza N.1157/2023 del Tribunale di GENOVA, GI Dr.ssa Barbara D’ARRIGO emessa nel giudizio RG 11863/2019, pubblicata il 17.05.2023 e NON NOTIFICATA) e, per l’effetto, accertare e dichiarare il *Controparte_5* *CP_1* di non pagare i compensi pretesi dall’Avv. *CP_2*, stante l’inadempimento di [...] *Controparte_6* imputabile all’OPPOSTO, che aveva invocato la decadenza ex art. 816 septies cpc anche alla richiesta di *Controparte_7* con conseguente intervenuta risoluzione del rapporto professionale in essere ex artt.2236 c.c. e/o 1453 c.c., con condanna dell’OPPOSTO Avv. MODIGLIA per lite temeraria ex art. 96 cpc nonché con condanna dell’OPPOSTO Avv. *CP_2* per spese legali del *Parte_3*, con attribuzione.

IN VIA GRADATA rispetto al *Parte_2*, ma sempre in via PRINCIPALE NEL RITO E NEL MERITO, riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al *Parte_4* di impugnativa di cui sopra evidenziati nel paragrafo 2.1., cui si rinvia e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – IN VIA GRADATA rispetto al *Parte_2* quanto segue:

Accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al *Parte_4* del presente gravame, quivi per ripetuti e trascritti – l’integrale riforma della sentenza appellata (la sentenza N.1157/2023 del Tribunale di GENOVA, GI Dr.ssa Barbara D’ARRIGO emessa nel giudizio RG 11863/2019, pubblicata il 17.05.2023 e NON NOTIFICATA) e, per l’effetto, accertare e dichiarare il *CP_5* [...] *CP_8* di non pagare nessun compenso all’Avv. *CP_2* essendo tenuta a tale onere la *CP_3*, per il principio della c.d. soccombenza virtuale di cui al paragrafo 1.2. pagina 9 dell’opposizione di prime cure, ovvero, in subordine, il [...] *Controparte_9* di dover pagare all’Avv. *CP_2* un compenso – da dividere con *CP_3* tenuta in solido - quantizzato ex DM 55/2014 tabella 26, con l’evidenza che *Parte_5* della tariffa tale IMPORTO è pari ad euro 29.160 da dividere per 3 = euro 9.720 e/o la diversa somma quantizzata in questo giudizio ovvero, *CP_10* di tariffa, pari ad euro 16.200 da dividere per 3 = euro 5.400 e/o la diversa somma quantizzata in questo giudizio, ed avendo versato *CP_1* già la somma di euro 11.912,96, non vi è chi non veda la lite temeraria ex art. 96 cpc dell’OPPOSTO, con la conseguente condanna dell’OPPOSTO alla restituzione della residua somma già incassata, ovvero la diversa somma quantizzata in questo giudizio, a far data dall’incasso e/o dal 4.6.18, oltre interessi e rivalutazione monetaria e fino al soddisfo, nonché con conseguente condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc e con condanna dell’OPPOSTO per spese legali del *Parte_3*, con attribuzione.

IN VIA PRINCIPALE NEL RITO E NEL MERITO,

riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al TERZO PROFILO di impugnativa di cui sopra evidenziati nel paragrafo 2.2., cui si rinvia e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – IN VIA PRINCIPALE quanto segue:

Accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al *Parte_6* del presente gravame, quivi per ripetuti e trascritti – l’integrale riforma della sentenza appellata (la sentenza N.1157/2023 del Tribunale di GENOVA, GI Dr.ssa Barbara D’ARRIGO

emessa nel giudizio RG 11863/2019, pubblicata il 17.05.2023 e NON NOTIFICATA) e, per l'effetto, accertare e dichiarare il *Controparte_9* di citare direttamente il *Controparte_11* in giudizio senza l'autorizzazione del Giudice, in ossequio all'art. 111, 2° comma Costituzione nonché all'art. 6, par.1, CEDU nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 269 II comma cpc in relazione all'art. 167 cpc nonché in relazione all'art 163 bis cpc nonché all'art. 183, 5° comma cpc ed in ogni caso di violazione e/o falsa

applicazione dei principi di economia processuale e di reale giusto processo e, per l'effetto, far accertare e dichiarare il *Controparte_9* di non pagare nessun compenso all'Avv. *CP_2* essendo tenuta a tale onere la *CP_3*, per il principio della c.d. soccombenza virtuale di cui al paragrafo 1.2. pagina 9 dell'opposizione di prime cure, quivi per ripetuto e trascritto, ovvero, in subordine, il *Controparte_9* di dover pagare all'Avv. *CP_2* un compenso – da dividere con *CP_3* tenuta in solido - quantizzato ex DM 55/2014 tabella 26, con l'evidenza che *Parte_5* della tariffa tale IMPORTO è pari ad euro 29.160 da dividere per 3 = euro 9.720 e/o la diversa somma quantizzata in questo giudizio ovvero, *CP_10* di tariffa, pari ad euro 16.200 da dividere per 3 = euro 5.400 e/o la diversa somma quantizzata in questo giudizio, ed avendo versato *CP_1* già la somma di euro 11.912,96, non vi è chi non veda la lite temeraria ex art. 96 cpc dell'OPPOSTO, con la conseguente condanna dell'OPPOSTO alla restituzione della residua somma già incassata, ovvero la diversa somma quantizzata in questo giudizio, a far data dall'incasso e/o dal 4.6.18, oltre interessi e rivalutazione monetaria e fino al soddisfo, nonché con conseguente condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc e con condanna dell'OPPOSTO per spese legali del *Parte_3*, con attribuzione.

Ai sensi dell'art. 190 cpc, l'odierno APPELLANTE Dr. *Parte_1*, nella qualità di LIQUIDATORE e LEGALE RAPPRESENTANTE della [...]
Controparte_1, CHIEDE all'On Corte adita di compiacersi di RISERVARE la

causa a sentenza, concedendo i TERMINI 190 cpc, con ogni relativa conseguenza. Salvezze illimitate. CON *CP_12* ”

Per l'appellato STUDIO LEGALE *Controparte_2* : “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte:

dichiarare la domanda di appello formulata da *Controparte_1* inammissibile ex art. 348 bis cpc, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1157/2023;

in subordine, respingere integralmente la domanda di appello formulata da *Controparte_1* in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1157/2023;

in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare secondo i parametri forensi civili di cui al D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA”

Per l'appellato *CP_3* “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni diversa domanda e/o istanza, previa ogni meglio vista pronuncia,

in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da *Controparte_1* per contrarietà agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come riformati dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012;

in via preliminare, in ogni caso respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1157/2023 del Tribunale di Genova in quanto infondata per tutte le motivazioni esposte;

in via principale, respingere l'appello presentato da *Controparte_1* in quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1157/2023 resa dal Tribunale di Genova.

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e di riforma anche parziale della sentenza impugnata, accogliere in ogni caso le domande già avanzate da *Parte_7* in primo grado e segnatamente:

in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità di una eventuale domanda di garanzia e manleva nei confronti di *Parte_7*, ove proposta da *Controparte_1* per le motivazioni esposte atteso che *Controparte_1* non ha formulato rituale istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo;

in via principale accertare e dichiarare che i compensi richiesti dallo *CP_2* [...], per la prestazione resa dal suo associato, dovranno essere addebitati esclusivamente a *Controparte_1* che, con il suo comportamento in mala fede, ha costretto *Parte_7* a difendersi suo malgrado da ingiustificate ed infondate pretese.

Con ogni ulteriore provvedimento necessario, ovvero utile, ai fini di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio anche ai sensi degli art. 88 e 96 c.p.c.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come da sentenza impugnata “Con decreto ingiuntivo n. 1783/2019 – R.G. n. 6036/2019, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Genova ingiungeva a *Parte_8* in solido con la *CP_3* il pagamento, in favore dello *Controparte_2*, della somma di Euro 110.639,04, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di compensi professionali maturati in relazione all'attività di terzo arbitro con funzioni di Presidente svolta dall'avv. [...] *CP_2* nella controversia insorta tra le suddette società.

A fondamento della propria pretesa creditoria, lo *Controparte_2*, in particolare, evidenziava che:

– in data 15 gennaio 2018, con provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale di Genova, il suo associato, avv. *Controparte_2*, era stato nominato terzo arbitro

con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale nella controversia promossa da *Parte_8* ei confronti di *CP_3*

– nel corso del giudizio arbitrale – dopo essere stati assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie difensive ed essere stata disposta C.T.U. contabile – con separate ordinanze il Collegio Arbitrale aveva richiesto alle parti il versamento di alcuni acconti a loro favore, oltre al versamento anticipato del compenso del C.T.U. nominando; atteso l’omesso versamento degli anticipi richiesti – salvo il primo acconto a Euro 11.912,96 corrisposto, in data 4 giugno 2018, soltanto da *Parte_8* – in data 20/11/2018 il procedimento arbitrale non era proseguito ai sensi dell’art. 816 septies, I comma c.p.c.;

– lo STUDIO LEGALE MORDIGLIA si era, quindi, determinato all’azione monitoria per ottenere dalle parti del procedimento arbitrale i compensi maturati, previa rimessione degli atti al C.O.A. di Genova per l’opinamento sulla congruità della parcella.

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, *Parte_8* proponeva, quindi, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo per ottenerne la revoca, previa sospensione della provvisoria efficacia ex art. 649 c.p.c., dello stesso, così convenendo in giudizio sia lo *Controparte_2*, che la coobbligata in solido *CP_3*. A fondamento della proposta opposizione, la società opponente rilevava che:

– secondo parte della dottrina, la rinuncia ai sensi dell’art. 816 septies c.p.c. implicava la perdita da parte dei componenti del Collegio Arbitrale del diritto al compenso;

– la rinuncia all’incarico di arbitro era stata comunicata dallo STUDIO de quo alle parti mediante messaggio P.E.C. in data 15 novembre 2018, senza previa emissione di un c.d. “lodo di rito” (provvedimento necessario secondo parte della dottrina);

– la rinuncia all’incarico di arbitro, nonché la mancanza del lodo di rito costituivano un inadempimento dell’obbligo di diligenza professionale di cui all’art. 1176, II comma cod. civ., con la conseguenza che il predetto incarico doveva dichiararsi risolto o, comunque, non era dovuto il compenso ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (con connessa condanna dell’opposto alla restituzione dell’anticipo percepito dalla opponente pari ad Euro 11.912,96, oltre interessi e rivalutazione, e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti); in subordine, la rinuncia all’incarico arbitrale doveva imputarsi esclusivamente alla CP_3 la quale – a differenza della società opponente Parte_8 non aveva versato nessuno degli acconti richiesti dal Collegio Arbitrale, con la conseguenza che lo STUDIO LEGALE CP_2 avrebbe dovuto agire unicamente nei confronti della CP_3

– in via di ulteriore subordine, in ogni caso, l’eventuale compenso dovuto in favore dell’opposto era comunque inferiore – in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – all’acconto già versato dall’opponente, con la conseguenza che l’opposto doveva restituire l’eccedenza. Nel giudizio così radicato, lo STUDIO LEGALE CP_2, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità e la tardività dell’opposizione promossa da Parte_8 atteso che, avendo la stessa ad oggetto compensi professionali di avvocato, la stessa avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 con rito sommario di cognizione; nel merito contestava l’infondatezza degli assunti avversari, instando per il rigetto della pretesa della società opponente e, conseguentemente, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Anche CP_3 si costituiva in giudizio, osservando, in via preliminare, che la controversia, relativa a compensi maturati per lo svolgimento di prestazioni rese in funzione di arbitro – non propriamente giudiziali – poteva essere trattata con l’ordinario rito di cognizione; sempre in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità della chiamata in garanzia di CP_3 effettuata da Parte_8 evidenziando che, pur non essendo stata formulata da Parte_8 una specifica domanda di

condanna in manleva nei confronti di CP_3 l'eventuale accoglimento del secondo motivo di opposizione – esclusiva imputabilità a CP_3 della decadenza ai sensi dell'art. 816 septies c.p.c. – presupponeva di fatto un accertamento della responsabilità della stessa società. Pertanto, essendo nel giudizio di opposizione la parte opponente nella sostanza parte convenuta, Parte_8 on avrebbe potuto citare direttamente CP_3 per la prima udienza, ma avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al giudice ex art. 269 c.p.c.

Nel merito, CP_3 contestava la circostanza di aver mai accettato alcuna delle richieste di acconto avanzate dalla convenuta opposta, atteso che i compensi erano stati calcolati sulla base dell'eccessivo valore della domanda avanzata da Parte_8 [...] nel procedimento arbitrale; concludeva, quindi, chiedendo che il compenso dovuto allo CP_2 LEGALE CP_2, previa individuazione del suo ammontare, dovesse essere addebitato esclusivamente a Parte_8 che, con il suo comportamento in mala fede, aveva costretto CP_3 difendersi nel procedimento arbitrale da infondate pretese. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinanza in data 28 novembre 2019, disposta la sospensione del processo a seguito di istanza di ricusazione del giudice da parte di Parte_8 riassunto il giudizio da parte dello STUDIO LEGALE MORDIGLIA a seguito del rigetto della tale istanza di ricusazione, concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e respinte le istanze istruttorie avanzate da parte opponente – essendo i capitoli di prova per interpello dedotti in II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. vertenti su circostanze oggetto di prova documentale e/o pacifiche e/o formulate in termini generici e i capitoli di prova testimoniale dedotti in III memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. tardivi – all'udienza in data 25 ottobre 2022 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”. (sent. impugnata pagg. 6 e segg.).

Il Tribunale di Genova con sentenza definitiva n. 1157/2023, pubblicata il 17/5/2023 così decideva: “**RIGETTA** l’opposizione proposta da *Parte_8* in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, dott. *Parte_1* [...] ; **CONFERMA**, per l’effetto, il decreto ingiuntivo n. 1783/2019, emesso dal Tribunale di Genova in data 23 maggio 2019; **CONDANNA**, inoltre, *Parte_8* [...] in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, dott. Francesco Organista, a rimborsare le spese di lite che – ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – liquida in: Euro 13.430,00 per compensi, oltre accessori di legge (15%, I.V.A. e C.P.A.) a favore dello *Controparte_2* ; Euro 7.795,00 per compensi, oltre accessori di legge (15%, I.V.A. e C.P.A.) a favore di *CP_3* **DICHIARA** la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”

Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte **FRANCESCO ORGANISTA NELLA QUALITÀ DI LIQUIDATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DI** *Controparte_1* , con atto notificato in data 3.11.2023.

Con comparsa si costituivano *Controparte_2* e *CP_3* che instavano per il rigetto dell’appello, eccependo l’inammissibilità dell’appello ex art 348 e 348 bis c.p.c.

Con ordinanza in data 7.06.2024 il CI formulava proposta conciliativa rinviando le parti all’udienza del 12.12.2024;

Infine, preso atto del mancato accordo, il CI, visto l’art. 350 bis c.p.c., rinviava all’udienza collegiale del 15.10.2025 di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (con termine alle parti al 1/9/2025 per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e termine al 30/9/2025 per il deposito delle note conclusionali).

All’esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I Sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.

L'eccezione della parte appellata **CP_3** è infondata e deve essere respinta.

I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.

Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

L'appello in applicazione dei predetti principi è pienamente ammissibile.

II Sui motivi di appello

II.1 "PRIMO PROFILO: illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui non si avvedeva del gravissimo inadempimento dell'Avv. **CP_2 ; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, 115 cpc nonché dell'art. 1218 c.c. nonché dell'art. 2236 c.c. nonché dell'art. 1453 c.c., 1455 c.c. e 1460 c.c. nonché dell'art. 816 septies cpc in relazione alla richiesta di compensi unitamente alle spese della CTU".**

Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe mal valutato i documenti allegati dalle parti ed in specie avrebbe erroneamente applicato l'art. 816 septies c.p.c. in

quanto “È pacifico (Cfr. CASS N. 17956/2015) che gli ARBITRI non possono condizionare ex art. 816 septies cpc il versamento di parte o tutto degli onorari, non essendo consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso. Al riguardo, è stato merito di CASS N. 17034/2008 chiarire gli CP_7 non hanno il potere di liquidare il proprio compenso, con la conseguenza che la loro richiesta è una MERA PROPOSTA e da quanto sopra non vi è chi non veda l’INADEMPIMENTO dell’Avv. CP_2 ed il buon diritto ex art. 1460 c.c. di CP_1 di NON PAGARE, contestando l’importo ovvero l’intervenuta risoluzione del rapporto di mandato ex artt.2236 c.c. e/o 1453 c.c. con l’Avv. CP_2 per inadempimento IMPORTANTE dello stesso per aver chiesto COMPENSI ex art. 816 septies cpc e quindi con la perdita del diritto ai compensi da parte dell’Avv. CP_2, con ogni relativa conseguenza.”. (atto di appello pag. 27).

Si rileva sul punto che: a) A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda.”. (Cass. Sez. U., 16/07/2025, n. 19750, Rv. 675633 - 01); b) nel corso del giudizio di prime cure l’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo dolendosi del fatto che gli arbitri avessero rinunciato all’incarico o in alternativa fossero inadempienti per non aver emesso alcun provvedimento (nella specie il Per_1, senza nessun riferimento ad un comportamento inadempiente dell’arbitro per aver richiesto i propri compensi anziché le spese della procedura arbitrale oggetto del presente motivo. Peraltro, sul punto si osserva che, come risulta dal documento n. 22 prodotto dalla stessa parte attrice, le somme richieste erano relative alle spese della procedura (spese per il segretario e per copertura delle spese del CTU:

Oggetto: R: Arbitrato Capitalease S.p.A. / Jebmed S.r.l.
Da: "Avv. Michele Mordiglia" <michele.mordiglia@ordineavvgenova.it>
Data: 2018/11/15 15:59:58
A: Avv. Ferdinando Grammegna, cristiano.alessandri@venezia.pecavvocati.it
Cc: AVV. GIORGIO BERLINGIERI', AVV. GENNARO LIVIERA', pietro.mordiglia@ordineavvgenova.it

Cari Colleghi,

devo constatare, purtroppo, che ad oggi l'importo richiesto a copertura delle spese della CTU non è stato accreditato, così come risultano tuttora impagati gli acconti richiesti dal Segretario (ad eccezione del primo, pagato soltanto da Capitalease).

Come sapete, ai sensi dell'art. 816 septies, comma 1, cpc *"Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili"*.

Mi vedo, pertanto, costretto a comunicarVi formalmente che, in caso di mancato pagamento integrale delle spese preventivate per la CTU e delle spese richieste per l'assistenza del Segretario **entro e non oltre il 20 Novembre 2018**, il procedimento arbitrale non potrà proseguire, con tutto ciò che ne consegue agli effetti di legge.

Il motivo è pertanto inammissibile.

II.2. In via gradata, *Parte_4* : illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui non si avvedeva che per effetto della rinuncia all'incarico l'Avv. *CP_2* non aveva diritto al compenso ovvero al compenso al minimo ex DM 55/14; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, 115 cpc nonché dell'art. 816 septies cpc in relazione ai compensi pretesi dall'Avv. *CP_2*

L'appellante lamenta che "la sentenza appellata in parte in qua è illegittima in quanto il Giudice di prime cure non si avvedeva che per effetto dell'invocata norma ex art. 816 septies cpc (Doc. 22) vi è una rinuncia per giusta causa degli arbitri al loro computo di dare il *Per_1*, con la conseguenza che gli *CP_7* evono essere pagati per l'attività effettivamente svolta fino a quel momento, attività che non può produrre un compenso per l'Avv. *CP_2* di euro 107.735,04 (vedere Prod. 24), essendo l'attività svolta solo ORDINATORIA e solo per piccola parte DECISORIA, nei termini meglio in prosieguo evidenziati, con ogni relativa conseguenza" (appello pag. 31). L'appellante lamenta inoltre che il Tribunale non abbia applicato gli scaglioni corretti (valore indeterminabile di particolare importanza) "ritenendo VALIDA anche la TARATURA ILLEGITTIMA operata dal Consiglio dell'ORDINE degli Avvocati" (appello pag. 31).

Il motivo non è fondato.

Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, facendo applicazione degli insegnamenti della Giurisprudenza: a) gli arbitri con ordinanza del 18.10.2018 (doc. 21 opposto CP_2) hanno subordinato la prosecuzione del giudizio al pagamento da parte delle parti ai compensi del Segretario e del Consulente; b) il pagamento non risulta essere stato effettuato dalle parti eccezion fatta per un unico acconto per le spese del segretario effettuato dall'odierno appellante (cfr. doc. 22); c) "in tema di arbitrato rituale, nel caso di subordinazione, da parte degli arbitri, della prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, il mancato versamento del fondo spese nel termine fissato determina "ipso iure", ex art. 816 septies c.p.c., lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, limitatamente alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, non necessitando alcuna dichiarazione in tal senso degli arbitri. (Cass. Sez. 1, 02/02/2022, n. 3259, Rv. 664037 - 01". (Cass. Sez. 1, 02/02/2022, n. 3259, Rv. 664037 - 01); d) per quanto riguarda il quantum debeatur "In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile". (Cass. Sez. 1, 13/04/2022, n. 11963, Rv. 664676 - 02) a nulla rilevando il pagamento di un acconto parziale delle spese del segretario peraltro non richieste con il decreto ingiuntivo opposto.

L'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza e con i puntuali rilievi del giudice limitandosi genericamente a reiterare le doglianze già avanzate con

l'opposizione a decreto ingiuntivo senza addurre alcun elemento dal quale evincere la rilevanza di tali istanze e senza censurare la motivazione della sentenza.

Sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte che “a proposito del riesame della controversia di cui è ritualmente investito il giudice di secondo grado, l'evoluzione giurisprudenziale è ferma ai principi dettati nella sentenza di queste Sezioni Unite 16 novembre 2017, n. 27199, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 05 in motivazione).

Nella specie tale onere di specificazione degli errori in cui sarebbe incorso in Giudice di primo grado non è stato assolto da parte appellante, il che è di per sé ragione sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello, in quanto palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.

II.3. “TERZO PROFILO”: illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità e/o improponibilità della chiamata diretta di CP_3 da parte di CP_1 per violazione dell'art. 111, 2° comma Costituzione nonché dell'art. 6, par.1, e/o art. 13 CEDU nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 269 II comma cpc in relazione all'art. 167 cpc nonché in relazione all'art 163 bis cpc nonché all'art. 183, 5° comma cpc ed in ogni caso di violazione e/o falsa applicazione dei principi di economia processuale e di reale giusto processo.

L'appellante lamenta che il Tribunale, pur avendo fatto applicazione del costante orientamento della Suprema Corte in tema di chiamata di terzo in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia comunque interpretato le norme alla luce dei principi costituzionali invocati.

Il motivo è inammissibile.

Sul punto è sufficiente richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 2331 del 26/01/2022, Rv. 663688 - 01)

Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.

III. Sulle spese di giudizio

Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di

Controparte_13 **DI LIQUIDATORE E**
LEGALE RAPPRESENTANTE DI *Controparte_1*
[...].

Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente:

Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 4.326,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 5.103,00

e così complessivamente € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge a favore di ciascuna delle parti.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando

1. rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza appellata.

2. condanna *Parte_1* **ORGANISTA NELLA QUALITÀ DI LIQUIDATORE
E LEGALE RAPPRESENTANTE DI** *Controparte_1*

[...] a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per
legge in favore di ciascuna delle parti *CP_2* **LEGALE** *Controparte_2*
e *CP_3*

3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.

Genova, **15/10/2025**.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Francesca Traverso

La Presidente

Dott.ssa Rosella Silvestri